

Massimo del Pozzo

L'ORDINE COSTITUZIONALE DEL POPOLO DI DIO

Compendio di Diritto Costituzionale Canonico

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 41

MANUALI

EDUSC

Prima edizione 2023

© Copyright 2023 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-123-7

INDICE

Abbreviazioni	13
Introduzione	15

PARTE I EPISTEMOLOGIA DELLA SCIENZA COSTITUZIONALE CANONICA

Lezione I	
LA SCIENZA COSTITUZIONALE CANONICA	23
1. L'esistenza della costituzione nella Chiesa	23
2. L'inquadramento del sapere costituzionale nei livelli della conoscenza giuridica	26
3. L'oggetto materiale della scienza costituzionale canonica	29
4. L'oggetto formale della scienza costituzionale canonica	32
4.1. I principi del metodo costituzionale	32
4.1.1. <i>Il principio di prevalenza</i>	33
4.1.2 <i>Il principio di congruenza</i>	33
4.2. I criteri di concettualizzazione	34
4.3. Gli strumenti della tecnica costituzionale	35
5. Il rapporto del diritto costituzionale con gli altri rami del sapere canonico	36
6. Il rapporto con la teologia e con l'elaborazione giuridica secolare	38
Lezione II	
FONDAMENTI ECCLESIOLOGICI DELLA SCIENZA COSTITUZIONALE	41
1. Le aperture ecclesiologiche precedenti al Vaticano II	41
2. La svolta ecclesiologica del Vaticano II	44
3. La struttura della 'Lumen gentium' e la relativa configurazione del popolo di Dio	46

INDICE

4. La rilevanza costituzionale della dottrina sulla Chiesa del Vaticano II	49
5. La ricezione degli insegnamenti conciliari e l'ecclesiologia di comunione	51
6. Alcuni interventi significativi della Congregazione per la Dottrina della Fede	54
6.1. La lettera 'Communio notio'	54
6.2. I chiarimenti sul Primato del Successore di Pietro (31.X.1998)	55
6.3. La dichiarazione 'Dominus Iesus' (6.VIII.2000)	55
6.4. Le risposte del 29.VI.2007	56
6.5. La lettera 'Tuvenescit Ecclesia' (15.V.2016)	57
7. Gli sviluppi della teologia dell'episcopato	58
8. L'ecclesiologia nei pontificati di Benedetto XVI e di Francesco	60
8.1. L'apporto di Benedetto XVI	60
8.2. La visione di Papa Francesco	61
Lezione III	
L'ORIZZONTE STORICO-CRITICO DEL COSTITUZIONALISMO CANONICO	65
1. Il senso dell'orientamento storico-scientifico	65
2. La "preistoria" costituzionale	66
3. La primavera costituzionale ecclesiale	69
4. La vicenda della LEF	70
4.1. I riscontri e le reazioni della dottrina canonica	72
4.2. L'impostazione sistematica dei diversi schemi	73
4.3. L'importanza e il contenuto delle 'Normae finales'	75
4.4. Gli insegnamenti e il legato della LEF	76
5. L'autunno costituzionale canonico	77
5.1. Il sapere costituzionale nei principali indirizzi metodologici della canonistica postconciliare	78
5.2. La persistenza del metodo esegetico	80
5.3. La scuola dogmatica italiana	81
5.4. Uno sguardo rinnovato alla costituzionalistica secolare	82
6. L'insegnamento attuale e le sfide del sapere costituzionale canonico	84

INDICE

PARTE II
LO STATUTO DEL FEDELE

Lezione IV	
IL FEDELE E I DIRITTI FONDAMENTALI	89
1. Il consolidamento del personalismo cristiano	89
2. Il recupero della dignità battesimale	90
3. Le dimensioni configurative del fedele cristiano	92
3.1. La dimensione sacramentale	93
3.2. La dimensione comunitaria	94
3.3. La dimensione comune	95
4. Le coordinate essenziali della dignità cristiana	96
4.1. L'uguaglianza fondamentale	97
4.2. La varietà carismatica	98
5. La configurazione della sfera giuridica del battezzato	99
5.1 I diritti fondamentali	99
5.2. I doveri fondamentali	101
6. L'attuale formalizzazione normativa	103
Lezione V	
LO STATUTO FONDAMENTALE DEL FEDELE	105
1. La ricostruzione scientifica dello statuto fondamentale del fedele	105
2. L'intrinseca esigenza dei beni della comunione	107
2.1. La parola di Dio in quanto diritto	109
2.1.1. <i>L'evangelizzazione</i>	110
2.1.2. <i>L'educazione cristiana</i>	111
2.1.3. <i>L'istruzione catechetica</i>	113
2.1.4. <i>La formazione dottrinale-religiosa</i>	114
2.1.5. <i>La ricerca scientifica</i>	115
2.2. La sacra liturgia in quanto diritto	116
2.2.1. <i>Il rito</i>	117
2.2.2. <i>L'azione liturgica</i>	119
2.2.3. <i>I sacramenti</i>	120
2.2.4. <i>La preghiera pubblica della Chiesa</i>	122
2.2.5. <i>I sacramentali</i>	122
2.3. Il servizio caritativo in quanto diritto	123
2.3.1. <i>La difesa dell'identità cristiana della carità</i>	123

INDICE

2.3.2. <i>La promozione della giustizia sociale e il soccorso dei poveri</i>	124
2.3.3. <i>L'impegno e il supporto istituzionale della carità</i>	125
2.3.4. <i>La correttezza dell'uso dei beni patrimoniali</i>	126
3. I diritti e doveri di partecipazione del fedele	127
3.1. La sfera attiva dei diritti di partecipazione	128
3.1.1. <i>L'informazione</i>	129
3.1.2. <i>L'espressione e l'opinione pubblica</i>	129
3.1.3. <i>La petizione</i>	130
3.1.4. <i>L'esercizio delle funzioni istituzionali</i>	131
3.1.5. <i>La consultazione e il consiglio</i>	132
3.1.6. <i>Il "buon governo"</i>	133
3.2. La sfera passiva dei doveri di partecipazione	134
3.2.1. <i>La comunione e la leale collaborazione</i>	134
3.2.2. <i>L'obbedienza</i>	135
3.2.3. <i>Il sovvenire alle necessità della Chiesa</i>	136
4. I diritti di libertà del fedele	137
4.1. I principali ambiti di autonomia del fedele	139
4.1.1. <i>La libertà di pensiero e di manifestazione</i>	139
4.1.2. <i>L'autodeterminazione nelle scelte di vita</i>	140
4.1.3. <i>Il diritto di riunione e di associazione</i>	141
4.1.4. <i>Il diritto alla propria spiritualità e all'autonomia nella vita di pietà</i>	142
4.1.5. <i>Il diritto-dovere all'apostolato</i>	144
4.1.6. <i>Il riconoscimento della 'libertas in temporalibus'</i>	145
Lezione VI	
L'ESTENSIONE DELLO STATUTO DEL FEDELE	147
1. L'intrinseca coerenza del diritto divino positivo e naturale	147
1.1. La distinzione tra diritti del fedele e diritti umani	148
1.2. L'attuale formalizzazione canonica dei diritti umani	149
1.2.1. <i>La buona fama</i>	150
1.2.2. <i>La riservatezza</i>	151
1.2.3. <i>La tutela dei diritti</i>	152
1.3. I diritti umani implicitamente recepiti nell'ordinamento canonico	153
2. I diritti fondamentali e le comunità carismatiche primarie	154
2.1. I diritti delle comunità carismatiche	156

INDICE

2.2. I diritti nelle comunità carismatiche	157
3. L'umanità cristiana non cattolica	159
3.1. La condizione dei cristiani non cattolici	160
3.2. I rapporti con le Chiese e comunità cristiane acattoliche	161
4. La condizione del catecumeno	161
5. L'umanità non cristiana	162
5.1. I diritti verso la Chiesa	162
5.2. I doveri nei confronti della Chiesa	164
6. La configurabilità di "nuovi" diritti fondamentali	165

PARTE III L'ISTITUZIONE ECCLESIASTICA

Lezione VII	
I PRINCIPI E GLI ELEMENTI DELL'ISTITUZIONE ECCLESIASTICA	171
1. La successione apostolica e la vicarietà cristologica cardini dell'assetto costituzionale ecclesiastico	171
2. I principi strutturali dell'istituzione ecclesiastica	173
2.1. Il principio istituzionale	173
2.2. Il principio sacramentale	174
2.3. Il principio gerarchico	174
3. I principi direttivi dell'istituzione ecclesiastica	175
3.1. La diaconalità	175
3.2. L'ecclesialità	176
3.3. La pastoralità	176
4. Il carattere misterico dell'istituzione ecclesiastica	177
4.1. L'interazione universale-particolare	177
4.2. L'interazione primato-collegialità	178
4.3. L'interazione carisma-istituzione	179
5. Il triplice aspetto della comunione ecclesiale	180
6. La potestà ecclesiastica di governo	181
7. La distinzione delle funzioni	183
7.1. La funzione legislativa	184
7.2. La funzione esecutiva	185
7.3. La funzione giudiziaria	185
8. La 'rationabilitas' del governo	186
8.1. Il realismo	187

INDICE

8.2. La responsabilità	188
8.3. La vigilanza	189
Lezione VIII	
LA DIMENSIONE UNIVERSALE DELLA CHIESA	191
1. La suprema autorità della Chiesa: la complementarità tra primato e collegialità	191
2. Il fondamento e la 'ratio' del Primato	193
3. La potestà del Papa	195
4. L'ufficio primaziale	196
4.1. La provvista	197
4.2. I requisiti dell'eletto	198
4.3. La cessazione	199
4.4. La vacanza e l'impedimento	199
5. I contenuti e i limiti del governo primaziale	200
6. Il fondamento e la 'ratio' della collegialità episcopale	203
7. La composizione del Collegio episcopale	204
8. La potestà del Collegio dei Vescovi	205
9. L'esercizio della collegialità	207
10. Il Concilio ecumenico	208
11. La dimensione costituzionale del governo centrale	210
Lezione IX	
LA DIMENSIONE PARTICOLARE DELLA CHIESA	213
1. La nozione di porzione del popolo di Dio	213
2. Il nucleo delle strutture costituzionali: la logica 'ordo-plebs'	215
3. Gli elementi costitutivi della porzione del popolo di Dio	217
3.1. Il Pastore	217
3.2. Il presbiterio	218
3.3. Il popolo	219
4. Le comunità gerarchiche necessarie	220
5. La diocesi e le figure assimilate	221
5.1. La diocesi	221
5.2. La prelatura e l'abbazia territoriali	223
5.3. La prefettura e il vicariato apostolici	223
5.4. L'amministrazione apostolica	224
6. La centralità della funzione episcopale e gli altri uffici capitali	225

INDICE

7. Le comunità gerarchiche complementari	228
8. I tipi di enti complementari	231
8.1. Gli ordinariati militari	231
8.2. Le prelature personali	233
8.3. Gli ordinariati per fedeli di rito orientale	234
8.4. L'amministrazione apostolica personale	235
8.5. Gli ordinariati personali	235
Bibliografia costituzionalistica dell'autore	237
Bibliografia essenziale di riferimento	239

ABBREVIAZIONI

AA	decr. <i>Apostolicam actuositatem</i>
AC	cost. ap. <i>Anglicanorum coetibus</i>
ap.	apostolico/a
art.	articolo
Cap.	Capitolo
can.	canone
CCE	<i>Catechismus Catholicae Ecclesiae</i>
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> (1990)
CD	decr. <i>Christus Dominus</i>
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
DDF	Dicastero per la Dottrina della Fede
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC 17	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1917
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1983
CN	CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. <i>Communio notio</i> , 28 maggio 1992.
EC	cost. ap. <i>Episcopalis communio</i> (2018)
enc.	lett. enciclica
es. ap.	esortazione apostolica
es.	esempio
GS	cost. <i>Gaudium et spes</i>
istr.	istruzione
LEF	<i>Lex Ecclesiae fundamentalis</i>
lett.	lettera
LG	cost. dog. <i>Lumen gentium</i>

ABBREVIAZIONI

m. p.	lett. ap. <i>motu proprio data</i>
n.	numero
NEP LG	<i>Nota explicativa praevia LG</i>
OT	decr. <i>Optatam totius</i>
PB	cost. ap. <i>Pastor bonus</i>
PE	cost. ap. <i>Praedicate Evangelium</i>
SC	cost. <i>Sacrosanctum Concilium</i>
SMC	cost. ap. <i>Spirituali militum curae</i>
Tit.	Titolo/Titulus

* Le abbreviazioni scritturistiche seguono quelle usuali della CEI

INTRODUZIONE

La Chiesa non ha una costituzione formale (un testo normativo fondamentale scritto) e, probabilmente, non giungerà ad averla, almeno in tempi brevi. *L'assenza di un testo normativo primario*, soprattutto prendendo le distanze dal riduzionismo positivista dominante in ambito secolare, non è però un ostacolo o una remora a cogliere il *piano basilare e fondamentale della giuridicità canonica*. *L'esistenza di una costituzione reale o sostanziale della Chiesa*, come ci piace qualificarla (evitando l'ambiguità della semplice "materialità" costituzionale), pare un dato acquisito e incontrovertibile. La socialità canonica ha infatti principi e caratteristiche (si pensi ad all'assetto gerarchico e alla vicarietà cristologica) non solo autonomi e peculiari, ma molto precisi e caratterizzati. Il disegno salvifico di Cristo ha configurato i beni della comunione e un organismo traspersonale e permanente, vivificato dallo Spirito, che li garantisce. Il vincolo esistente tra la comunità cristiana e la volontà fondativa trascendente è dunque intrinseco ed essenziale. Il mancato riscontro legale è dunque un'occasione o uno stimolo ulteriore per elaborare e affinare una *ratio* e un'ermeneutica costituzionale adeguata e produttiva per lo sviluppo del diritto nella Chiesa.

L'impostazione realista seguita induce a cercare la *giustizia nella realtà e nelle relazioni interpersonali* più che nelle idee e nelle regole. Nella ricostruzione qui proposta l'opzione costituzionale, pertanto, non manifesta solo una "soluzione tecnica" (per quanto richieda anche criteri e mezzi adeguati), ma una chiara risorsa conoscitiva e regolativa del sapere canonico. I *principi di prevalenza e congruenza*, che configurano la scienza costituzionale universale, esprimono pure la graduazione e l'armonia presente nell'ordine del popolo di Dio. La Chiesa anzi, quale *speculum iustitiae* (l'ordine della carità ovviamente supera quello della mera giustizia), dovrebbe brillare proprio per la *garanzia dei diritti* e la *razionalità del potere* che sono i capisaldi e i principali valori di ogni sistema costituzionale. Le insufficienze o mancanze spesso

lamentate nella tutela dei diritti dei fedeli e nell'esercizio dell'autorità ecclesiastica manifestano proprio un deficit di giustizia e di sensibilità costituzionale.

L'ordine costituzionale del popolo di Dio è il tentativo di individuare e descrivere gli *elementi essenziali del sistema giuridico ecclesiale*. L'equilibrio o l'appropriata sistemazione ricercati logicamente sono il frutto della giustizia e della verità nei rapporti umani elevati al piano della grazia. Il diritto risponde al razionale godimento e ripartizione dei beni (la determinazione e attribuzione del dovuto) più che alla componente volontaria e impositiva. L'ordine costituzionale non è riconducibile tanto alle scelte autoritative (semmai andrebbe esplicitato il rilievo cristologico e pneumatologico) quanto alla *logica del piano di salvezza*. Sono i *beni della comunione* (parola di Dio, liturgia e servizio della carità) che *modulano l'assetto del governo*. La struttura potestativa è funzionale alla maggior fruizione e distribuzione possibile dei beni spirituali. Il retaggio storico dell'accentuazione potestativa e autoritaria precedente ha messo in luce soprattutto la "costituzione gerarchica della Chiesa", la costituzione sostanziale della Chiesa però, senza smentire la sua natura gerarchica (c.d. *communio hierarchica*), riguarda *in primis* la *dignità e libertà dei figli di Dio* (c.d. *communio fidelium*).

La svolta copernicana suggellata dal Concilio Vaticano II è stato il passaggio dalla *societas iuridice perfecta intrinsece disaequalis* alla comunione (unità nella varietà) di tutti i battezzati. Il recupero della dignità battesimale porta dunque a riconoscere e valorizzare la condizione egualitaria e attiva del fedele. Il protagonista della missione non è l'Istituzione (l'apparato pubblico e ufficiale) ma l'organismo, il popolo di Dio gerarchicamente strutturato. *Lo statuto del fedele è il cardine di tutta la costituzione della Chiesa*, non è casuale che rappresenti il nucleo o cuore nella trattazione e la sezione più ampia del Compendio (Lez. V). La giuridicità ecclesiale è legata sempre alla tutela della fede, del culto e della fraternità nel popolo cristiano. Anche il governo pertanto non si approssima a un modello ideale e astratto, avulso dalle persone coinvolte, integra il principio misterico divino con l'efficacia e funzionalità del servizio pastorale. La promozione dell'iniziativa e autonomia dei fedeli e della vitalità e del ruolo dei carismi è allora un ulteriore riscontro della crescita comunitaria.

La *principale deficienza* per la maturazione della scienza costituzionale canonica in ambito ecclesiale, al di là della qualità e formulazione

dei testi e delle possibili iniziative legislative, riguarda soprattutto la consapevole acquisizione del *metodo* e dello *spirito* che informano il relativo sapere (basti pensare allo sviluppo concettuale recente della costituzionalistica secolare e all'abbondanza degli studi e delle ricerche sui diritti umani). Conformemente all'impostazione impressa al corso, si ritiene pertanto che l'*aspetto epistemologico e formativo* sia decisivo per raggiungere una mentalità giuridica costituzionalistica. Una discreta attenzione è dedicata proprio alla riflessione metodologica, interpretativa e deontologica che caratterizza il *modus operandi* del giurista. La propensione moderna e aperta di questo ramo della conoscenza giuridica lo pone tra l'altro in diretta *comunicazione* con la *sensibilità teologica ed ecclesiologicala* e con la *speculazione e gli apporti del diritto pubblico secolare*. Il progresso nella Chiesa non risiede nel presunto aggiornamento degli schemi mentali e nella conformazione ai modelli sociali ma nella maggior fedeltà al mandato ricevuto. Il rispetto del piano salvifico non è tuttavia statico e inerte ma dinamico e proattivo.

La tradizione della giustizia ecclesiale dimostra la capacità di dialogare e interagire con la cultura contemporanea (basta citare l'esperienza dello *ius commune*) e di percorrere strade diverse e alternative alle restrizioni della scuola dell'esegesi. La crisi della codificazione e il superamento dell'obsoleto modello ermeneutico esegetico d'altronde inducono ad assumere categorie più rispondenti e confacenti alla realtà del diritto e al mistero della Chiesa. È sempre più sentita l'esigenza di "andare oltre il codice" e di ampliare l'approccio ermeneutico consolidato. Il "*paradigma costituzionale*", una *forma mentis* comune e condivisa tra gli studiosi (che non può considerarsi esclusiva e a senso unico), può fornire allora la base di ogni vera riforma: la riscoperta della *centralità della persona nella Chiesa*.

* * *

Il presente libro ha un *intento spiccatamente didattico*: vuole offrire agli studenti un riscontro agevole e pratico della spiegazione del corso. Il testo rappresenta una selezione e sintesi dei contenuti dei tre volumi già pubblicati in *Subsidia canonica (Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico* [2015], *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele* [2018], *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico* [2020]). La limitata dimensione del corso (semestrale) consiglia infatti un approc-

cio più essenziale e selettivo alla materia studiata. Il fine di contenere l'esposizione in limiti ragionevoli e ponderati e di snellire e semplificare molti passaggi ha prevalso sulla rielaborazione e riformulazione completa dei testi. I criteri che hanno guidato il *lavoro di revisione* sono stati quelli della selezione contenutistica, della semplificazione formale e dell'aggiornamento. La *selezione* ha comportato molte riduzioni e abbreviazioni: sono state eliminate quasi tutte le considerazioni storiche, disciplinari e deontologiche che coronavano l'esposizione saggistica. La spiegazione si concentra soprattutto sugli *elementi concettuali* e sugli *aspetti definitivi e di inquadramento*. La *semplificazione* concerne i cambiamenti linguistici e sintattici operati (eliminazione di molte frasi, parentesi, incisi, endiadi, ecc.). Siamo coscienti che il chiarimento e la facilitazione della comprensione, soprattutto per studenti non italiani, avrebbe richiesto una riformulazione molto più lineare ed elementare, una simile operazione (compilare un autonomo manuale) però superava gli scopi e le possibilità attuali di redazione. L'*aggiornamento* si riferisce alle innovazioni dottrinali e normative (si pensi anzitutto alla cost. ap. *Praedicate Evangelium*, per quanto la regolazione della Curia romana abbia una limitata portata costituzionale). In pochi casi (es. i diritti fondamentali nelle comunità carismatiche) sono state aggiunte parti *ex novo*. In qualche altro caso si è cercato di dare una maggiore evidenziazione didattica ad alcune nozioni (es. i principi di eguaglianza fondamentale e varietà carismatica). Lo sforzo di sintesi ha condotto anche ad adeguazioni e accorpamenti sistematici. Questo Compendio di diritto costituzionale canonico comunque rispetta l'impianto e l'impostazione della precedente trattazione più corposa e analitica. La presentazione più scarna e rigorosa della materia (la quasi completa espunzione del governo centrale, dell'organizzazione diocesana e sovradiocesana) peraltro può evidenziare meglio la specificità del sapere e le caratteristiche della mentalità costituzionale. Il testo fornisce dunque una guida iniziale e un supporto per lo studio. L'esposizione è destinata ad essere integrata dalla spiegazione orale, soprattutto per quanto concerne i profili ermeneutici e deontologici della formazione dei giovani giuristi. Nell'enunciazione non si prescinde comunque da un certo afflato spirituale e da un minimo riscontro pratico, nella convinzione che il giurista ecclesiale sia un intellettuale organico e un operatore pastorale qualificato.

Il testo si struttura in tre Parti e nove lezioni (tre per ciascuna Parte). La Prima parte è dedicata alla *questione epistemologica*; si sofferma sullo statuto scientifico della scienza costituzionale canonica, sulle sue basi ecclesiologiche e sull'orizzonte storico-critico della disciplina. Sembra importante cogliere gli spunti offerti dall'ecclesiologia di comunione del Vaticano II per l'attivazione del movimento costituzionale culminato nell'elaborazione della *Lex Ecclesiae fundamentalis*. Il legato di quell'esperienza e, soprattutto, le acquisizioni magisteriali e speculative raggiunte permettono di maturare una conoscenza giuridica più profonda e garantista. La descrizione delle tappe del percorso costituzionale ecclesiale (preistoria, primavera, autunno) evidenzia i limiti e le aperture attuali. La Seconda parte affronta lo *statuto del fedele*, individua la figura del fedele e la consistenza ed estensione delle spettanze essenziali del cristiano. I diritti e doveri fondamentali assicurano la fruizione dei beni spirituali, la partecipazione e la libertà nel popolo di Dio e costituiscono il fulcro di tutta la struttura istituzionale. La *Parte sul governo ecclesiastico* (III) si sofferma sui principi e gli elementi generali dell'esercizio dell'autorità, sulla dimensione universale (Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi) e particolare (le porzioni del popolo di Dio) della guida della comunità. La struttura degli organi costituzionali evidenzia l'influenza del carattere episcopale e dell'interazione del sacerdozio comune e ministeriale (c.d. assetto *ordo-plebs*). I due pilastri della costituzione della Chiesa (i diritti dei fedeli e l'organizzazione ecclesiastica) vengono quindi esplorati evincendo la natura nevralgica della *dignità battesimale*, della *successione apostolica*, della *vicarietà cristologica*, e dell'*interazione del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale*.

La *destinazione eminentemente didattica* del testo ha portato a *prescindere dall'apparato critico*. Riportandosi agli ampi riferimenti bibliografici contenuti nei menzionati testi e contributi (viene perciò riportata la *Bibliografia "costituzionalistica" dell'autore*; molte delle spiegazioni o commenti sommariamente compendiate nel presente volume trovano infatti una più ampia e approfondita trattazione in tali scritti), è stata presentata poi una *Bibliografia essenziale di riferimento*. In tale sezione si riportano principalmente i volumi di maggior interesse costituzionalistico generale consultati, cercando di rispecchiare anche una certa varietà di estrazione e impostazioni; si tralasciano invece i testi e, soprattutto, i contributi più specifici di carattere costituzionale

secolare o comparato, storico o puntuale, i commentari e i dizionari.

Un sentito ringraziamento è rivolto ai prof. Fernando Puig e Carlos José Errázuriz M. per le indicazioni e i consigli forniti nella revisione del volume. Questo Compendio inoltre è strettamente legato all'insegnamento e alla riflessione del compianto prof. Javier Hervada, iniziatore e "pioniere" della scienza costituzionale canonica. Sono grato infine agli studenti attuali e passati del corso e ai lettori che con interesse e pazienza contribuiranno all'impegno intellettuale di comprensione e diffusione della scienza costituzionale.

PARTE I

EPISTEMOLOGIA DELLA SCIENZA
COSTITUZIONALE CANONICA

LEZIONE I

LA SCIENZA COSTITUZIONALE CANONICA

1. L'ESISTENZA DELLA COSTITUZIONE NELLA CHIESA

Il *sapere scientifico* proviene sempre dalla *conoscenza della realtà*. Il dato essenziale per cogliere la consistenza della scienza costituzionale canonica è pertanto *l'esistenza di una costituzione nella Chiesa*.

Nel linguaggio giuridico secolare, spesso influenzato dalla concezione normativistica dominante, il termine costituzione indica soprattutto una legge avente un carattere costitutivo o fondativo per l'organizzazione della società civile. La costituzione è considerata appunto il testo fondamentale dell'ordinamento giuridico. Nella gerarchia normativa occupa il primo posto: condiziona e regola tutte le altre leggi (disciplina anche la modalità di produzione delle leggi). La "carta costituzionale" integra soprattutto due aspetti: 1) *il riconoscimento e la tutela dei diritti essenziali* e 2) *la logica e l'esercizio dell'autorità pubblica*. I diritti e la regolazione del potere individuano dunque i cardini o gli elementi portanti di ogni costituzione. In un'ottica realista ovviamente non interessa tanto l'ordine nell'assetto normativo o la gerarchia delle leggi ma *l'assicurazione effettiva della giustizia*. L'assetto giuridico della Chiesa non si discosta però da questa comune e sentita aspirazione: il rispetto dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Al di là delle differenze d'impostazione, anche nella Chiesa c'è spazio dunque per la coltivazione del sapere costituzionale: il *garantismo dei diritti dei fedeli* e la *razionalità nello svolgimento dell'autorità ecclesiastica* sono dunque gli obiettivi principali del sapere costituzionale.

La *costituzione* è dunque l'aspetto essenziale della conformazione di un ente organico. Ogni realtà complessa ha infatti un *principio primo e fondamentale di composizione e strutturazione*. Esiste una costituzione

nella Chiesa? Si può applicare il concetto di costituzione anche alla comunione ecclesiale? Riteniamo che non solo si possa ma si debba ragionare secondo la logica costituzionale anche nella comunità ecclesiastica. La *communio* cristiana non si presenta come una massa o un insieme disorganizzato di persone, ma come un popolo coeso e ordinato. L'*indole sacramentale* che fornisce l'origine e il fine dell'essere cristiano conferisce l'indubbio *principio strutturante della comunione ecclesiale*. Non è casuale che per spiegare la peculiarità del *mysterium Ecclesiae* si parli frequentemente di costituzione gerarchica della Chiesa (che non bisogna identificare con "la gerarchia"). La *constitutio Ecclesiae* è dunque il fulcro attorno a cui si sviluppano le relazioni di giustizia ecclesiali.

Per cogliere la *specificità e peculiarità della costituzione della Chiesa* può essere utile riferirsi ad alcune caratteristiche dell'ordinamento canonico che risultano sorprendenti o addirittura anomale nell'ottica giuridica secolare.

Il costituzionalismo moderno si fonda sulla teoria di Montesquieu della tripartizione dei poteri e della divisione delle funzioni (legislativa, esecutiva e giudiziaria). Nella Chiesa, per diritto divino, vige invece il principio opposto della *concentrazione dei poteri negli uffici capitali*. La dipendenza cristologica (l'essere Vicari di Cristo) dei compiti primaziali universale (Papa) e particolare (Vescovo diocesano) implica il necessario assorbimento nella persona del titolare della pienezza della potestà. Ad assicurare inoltre il compito di centro di unità e di comunione del governo dei Pastori il regime ecclesiale prevede sempre la *monocraticità* degli uffici capitali. La democraticità, intesa secondo schemi politici statuali, è dunque ontologicamente incompatibile con il sistema ecclesiale.

Un altro aspetto originale, e in parte inconcepibile per la mentalità civilistica, è legato al mistero della "mutua immanenza" tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Le due dimensioni dell'istituzione ecclesiastica si intersecano e sovrappongono, ingenerando possibili fenomeni di concomitanza o concorrenza di potestà. Questa realtà manifesta la liberalità e apertura del sistema canonico che supera la logica esclusivistica o monistica dell'autorità statale in vista della miglior cura e attenzione dei fedeli. Parimenti l'esistenza di un'effettiva universalità di giurisdizione, l'influenza decisiva della varietà e diversità, il dualismo della suprema autorità (Romano Pontefice e

Collegio episcopale) indicano un orizzonte costituzionale molto ricco, articolato e complesso.

Più in generale, la ministerialità, che pure dovrebbe connotare ogni forma di detenzione del potere, non è solo formale e ideale, ma è reale e, soprattutto, connaturata al fondamento teologico (*vicarità cristologica*). Non è difficile quindi rendersi conto come l'unicità e particolarità dell'assetto ecclesiale non è rapportabile alle categorie giuridiche secolari.

È utile accennare subito anche alla *pregnanza e profondità del fenomeno costituzionale ecclesiale*. Nelle società civili la costituzione definisce le garanzie essenziali dei cittadini e il funzionamento dei principali organi di governo (potere legislativo, esecutivo e giudiziario e, talora, le autorità di controllo e di garanzia). Il patto costituente delinea le direttive civili e morali di una nazione o di una federazione in ordine al conseguimento del bene comune. Al di là del fondamento storico e culturale del disposto, emerge chiaramente la base convenzionale o contrattuale delle statuizioni. Il vincolo di un Paese o di un popolo con la relativa carta costituzionale è in pratica esterno e strumentale. La contingenza e la modificabilità del relativo statuto sono una logica conseguenza di tale assetto. La fedeltà della strutturazione della Chiesa alla fondazione di Cristo nello Spirito è invece connaturata alla ricezione della salvezza ed essenziale per la realizzazione della sua missione nella storia. La costituzione ecclesiale non è quindi frutto di un accordo dei discepoli di Cristo, della mera consuetudine sociale della comunità cristiana, della praticità o razionalità dell'amministrazione del patrimonio salvifico, esprime *l'ordine impresso dal Salvatore per la vitalità e lo sviluppo del suo Corpo*. Il carattere definitivo e perenne della Rivelazione comporta inoltre la *stabilità e immutabilità del contenuto sostanziale del disegno divino*. Il fedele si riconosce e realizza solo nell'appartenenza al popolo di Dio così come configurato da Cristo. Il concetto di costituzione assume dunque un'accezione forte e qualificante: non è una tardiva acquisizione convenzionale e funzionale (come per gli ordinamenti civili) ma il riconoscimento di un dato strutturale e congenito nel dover essere cristiano.

Il sapere costituzionale ecclesiale dunque non è solo un'esigenza formativa o metodologica per migliorare l'attività del canonista ma una *dimensione intrinseca al fenomeno giuridico* considerato. La scienza costituzionale non è solo un processo mentale o uno strumento nor-

mativo, è anzitutto l'individuazione storica del dover essere essenziale del popolo di Dio. La costituzione appartiene allora all'*ordine veritativo o conoscitivo* prima che a quello disciplinare o regolamentare. La gerarchia o graduazione non riguarda tanto le norme quanto la stessa realtà studiata (il *mysterium Ecclesiae sub specie iuris*).

La percezione della *ratio* costituzionale diviene così garanzia di autenticità e oggettività dell'ordine della carità. L'*autenticità* indica in pratica il legame vitale con la fonte divina e la diretta rispondenza della collettività alla volontà salvifica. L'*oggettività* implica che il fondamento dell'unione non sta nella semplice decisione dei soggetti ma nella natura stessa dei beni salvifici. La costituzione della Chiesa è legata quindi alla modalità della permanenza della presenza e operatività del Signore in mezzo al suo popolo.

2. L'INQUADRAMENTO DEL SAPERE COSTITUZIONALE NEI LIVELLI DELLA CONOSCENZA GIURIDICA

Un'utile premessa per cogliere meglio la portata della scienza costituzionale canonica è la *consapevole percezione dei livelli della conoscenza giuridica*. La teoria dei livelli della conoscenza giuridica è stata formulata da Martínez Doral e sviluppata e applicata in ambito canonico da Hervada. Trattandosi di una "teoria" rappresenta solo un'ipotesi di sistemazione gnoseologica del sapere giuridico, è pertanto discutibile e migliorabile. Risulta però particolarmente felice nell'illustrare la penetrazione dell'analisi giuridica e aiuta a collocare adeguatamente la scienza costituzionale, evitando equivoci e confusioni concettuali.

Il primo livello della conoscenza giuridica è quello prudenziale. Si tratta di un approccio eminentemente pratico ed effettuale: la soluzione dei casi e delle questioni che richiedono la prudenza giuridica. Questo tipo d'impostazione coincide in gran parte con il piano giurisprudenziale, benché non possa essere ristretto solo all'attività degli organi giudiziari, ma abbracci tutto il complesso delle decisioni secondo giustizia (in molti casi di natura amministrativa). Dal momento che l'esercizio della giustizia è la dichiarazione e, soprattutto, l'attribuzione di ciò che è dovuto, il livello prudenziale è *imprescindibile* (in fin dei conti è lo sbocco o il fine di ogni forma di sapere giuridico) e *quantitativamente dominante*, si pensi all'enorme rilevanza dell'attività dei tribunali o degli organi amministrativi in qualunque società. Il livello prudenziale è chiaramente pre-scientifico perché non ha pretese di universalità della

conoscenza e di sistemazione logica del pensiero, è intrinsecamente particolare e circoscritto alla fattispecie considerata.

Il secondo livello della conoscenza giuridica è propriamente scientifico o fenomenologico. A differenza del precedente approccio ha una proiezione sapienziale generale e tendenzialmente universale. Secondo la definizione aristotelica di scienza (*cognitio certa per causas*) ricerca le cause o le ragioni che presiedono un determinato fenomeno giuridico. Si caratterizza appunto per il suo grado di *globalità dell'analisi* e di *astrazione concettuale*. Non richiede la totalità e absolutezza dell'osservazione ma almeno l'inserimento delle affermazioni in un quadro globale e complessivo. L'approccio scientifico coltiva la visione d'insieme e *cerca positivamente i principi e i criteri di concettualizzazione del proprio settore di conoscenza*. Questo livello è quello proprio degli studiosi e dei ricercatori (si suole frequentemente parlare di dottrina o letteratura scientifica). In questo piano ermeneutico la teoria prevale sulla pratica, senza assolutamente escluderla o ignorarla.

Il terzo livello della conoscenza giuridica è quello ontologico o fondamentale. Questo approccio coglie il nucleo e il nocciolo della giuridicità: *la dimensione di giustizia insita in una determina realtà a prescindere dalla sua attuale coscienza storica e dalla concreta regolamentazione*. In un'ottica realista la radice o il fondamento di ciò che è giusto è iscritto nella natura del bene considerato (*l'ipsa res iusta* di S. Tommaso). Comprendere questo strato gnoseologico è importante per cogliere il cuore del dover essere non nella normatività o nell'idea della giustizia ma nella concretezza delle cose e delle persone e per seguire un'impostazione radicalmente alternativa a quella positivista o idealistica dominante, almeno nella scienza giuridica secolare. Mentre il piano fenomenologico studia la realtà così come si manifesta, quello ontologico discende all'intima costituzione del reale. Le *cause* ricercate sono dunque quelle *ultime* e non quelle prossime del livello meramente scientifico. Si tratta pertanto del settore della conoscenza giuridica più profondo e complesso, raggiunge il massimo grado di astrazione e speculazione non dovendo normalmente confrontarsi con la casistica e con l'esegesi.

La premessa che precede ha posto le basi per la *collocazione formale della scienza costituzionale*: a quale dei tre menzionati livelli appartiene? La nostra disciplina non si situa evidentemente sul piano strettamente prudenziale, per quanto possa supportare l'attività giurisprudenziale e amministrativa. La stessa denominazione finora frequentemente

adottata di scienza fa comprendere che il sapere interessa soprattutto la conoscenza deduttiva e astratta (che non vuol dire avulsa dalla realtà). L'apprendimento muove da un'esigenza di comprensione delle cause della socialità ecclesiale e di sistemazione concettuale dei diversi fattori dell'ordinamento. Il diritto costituzionale canonico cerca infatti di individuare e ordinare i principi e i criteri della formazione, strutturazione, organizzazione primaria ed basilare del popolo di Dio.

Dubbi e perplessità possono invece porsi circa il grado di penetrazione e astrazione dell'approccio costituzionale. Non è palese né immediata la distinzione rispetto al livello fondamentale o ontologico. La stessa terminologia adottata ricorre frequentemente alle categorie dell'essenzialità e della fundamentalità ad indicare la profondità dell'esame. *A quale dei due fronti bisogna riferirsi (fenomenologico o ontologico)?* Cercando di evitare partizioni troppo rigide e schematiche (non interessa tanto la perfezione formale del modello quanto il progresso della giustizia), occorre tuttavia precisare bene la natura e la portata del sapere, da ciò dipenderà infatti una parte della sua rispondenza ed efficacia.

La *scienza costituzionale canonica* si inserisce a rigore nell'*approccio fenomenologico*. La visione d'insieme e la globalità della considerazione dell'ordinamento canonico approssima il sapere costituzionale alla prospettiva fondamentale. Il costituzionalista considera però la fenomenologia o la configurazione storica dell'assetto del popolo di Dio. Più che a singoli aspetti o istituti della realtà della Chiesa, la scienza costituzionale guarda al bene comune soprattutto come equilibrio, disposizione e armonia dello sviluppo delle componenti essenziali del sistema. Anche la determinazione di ambiti specifici di trattazione (il Romano Pontefice, il Collegio episcopale, le circoscrizioni ecclesiastiche, ecc.) è un passaggio successivo e consequenziale. La causa (o il principio di concettualizzazione assunto) tuttavia non è quella ultima e radicale che giustifica la giuridicità ecclesiale ma *la causa prossima che spiega le caratteristiche e peculiarità dell'ordine costituito*. La prospettiva dunque è quella ordinamentale tipica del livello scientifico. L'inserimento nella storia, la regolamentazione normativa e la maturazione dell'autocoscienza del dover essere ecclesiale sono fattori costitutivi imprescindibili per l'elaborazione della scienza costituzionale.

La scienza costituzionale non arriva alle radici ultime o alla causa finale della giuridicità ecclesiale, si limita alle cause immediate ed evidenti della comunione gerarchica. La base di partenza pertanto è diversa: l'orientamento

ontologico ricerca i principi primi del dover essere, l'elaborazione scientifica (in senso tecnico) assume il dato della presenza e influenza del diritto nella Chiesa e cerca di esplorarlo, inquadrarlo e svilupparlo. La formalizzazione costituzionale non affronta direttamente il problema dell'esistenza del diritto nella Chiesa, la consistenza giuridica dei beni ecclesiali, i rapporti della giustizia con la teologia e con la pastorale, ecc.

Qualche immagine forse può aiutare a chiarire il ragionamento. Se si rapportasse la conoscenza del fenomeno giuridico a una pianta, a una casa o a un uomo dove si collocherebbe la scienza costituzionale? Quanto all'albero, non nelle radici, ma nel fusto da cui si dipartono i rami; quanto alla casa non nelle fondamenta ma nei pilastri che strutturano la costruzione; quanto all'uomo, non nel cuore o nel cervello, ma nella spina dorsale che sostiene il corpo ed è sede del sistema nervoso. Le figure esposte indicano con relativa chiarezza l'importanza e al contempo il limite ontologico del sapere costituzionale. Tale scienza non è il principio o la fonte della conoscenza (radici, fondamenta, cuore) ma ciò che permette un adeguato sviluppo e ramificazione del sapere.

Illustrati i diversi livelli della conoscenza giuridica, interessa chiarire *l'unitarietà del fenomeno giuridico*. Il fatto di diritto è sempre lo stesso ma può essere considerato da punti di vista differenti. La divisione che abbiamo presentato è concettuale e speculativa, legata ai ruoli e, soprattutto, agli approcci più o meno consapevolmente seguiti. *L'aspetto veramente nevralgico e decisivo* sta nel cogliere il *realismo e l'oggettività* che fonda il sapere giuridico. In questa linea si chiarisce pure la convergenza e l'integrazione tra i vari livelli e la prudenzialità che connota tutta la cultura del giusto.

3. L'OGGETTO MATERIALE DELLA SCIENZA COSTITUZIONALE CANONICA

La dimostrazione dell'esistenza della costituzione della Chiesa e della valenza del suo studio, aprono la strada alla *consistenza della costituzione della Chiesa*. In estrema sintesi il "pioniere" del costituzionalismo canonico (Hervada) ha parlato dei diritti fondamentali dei fedeli e dei principi del governo ecclesiastico come dei due pilastri del sistema costituzionale ecclesiale.

Il rapporto tra *essenza ed esistenza* è molto stretto e interdipendente, solo cogliendo la natura e la portata dell'approccio costituzionale si può fissare e delimitare il suo aspetto estensivo e quantitativo.

Il discorso sull'oggetto materiale (che cosa studia) si compendia e illumina con quello sull'oggetto formale (da quale punto di vista lo studia) che è il profilo forse più difficile e sfuggente.

La prospettiva globale e generale che caratterizza la scienza costituzionale non significa che manchi una specificità di criterio conoscitivo ed una conseguente restrizione (non esclusività) di temi propri. L'*operazione di selezione degli elementi principali* nel complesso della realtà giuridica ecclesiale conduce pertanto all'individuazione della costituzione della Chiesa. In positivo, dall'analisi costituzionale emergono solo gli *elementi strutturali primari ed essenziali*. In negativo, esulano dalla prospettiva costituzionale i profili secondari o specificativi. L'ampio consenso che si registra in dottrina circa l'inclusione nella *constitutio Ecclesiae* degli organi supremi (si pensi al Romano Pontefice e al Collegio episcopale) o della capitalità episcopale sfuma un po' se si discende alle conclusioni e alle applicazioni. Pensando all'assetto del popolo di Dio bisogna ad esempio motivatamente escludere dall'*obiectum quod* tanti fenomeni organizzativi o di decentramento di funzioni, pur connessi all'esercizio della potestà primaziale (si pensi alla Curia romana o diocesana), così come l'esame delle condizioni canoniche (laicale, clericale, religiosa) che specificano la nozione di fedele. Il riscontro della struttura *ordo-plebs* (il concorso organico del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio comune dei fedeli) fungerà da criterio discretivo delle entità giurisdizionali al di là della figura della Chiesa particolare. La scienza costituzionale non ha pertanto una pretesa di autosufficienza e completezza né nella presentazione del sistema né tantomeno dei singoli elementi, richiede l'integrazione degli altri settori scientifici.

Riguardo all'oggetto materiale è bene mettere in guardia nei confronti di un possibile *riduzionismo quantitativo*. L'approccio esegetico riconduce l'assetto costituzionale prevalentemente alla *costituzione gerarchica della Chiesa* (Lib. II, Parte II CIC).

La semplice evidenziazione formale tuttavia non basta a individuare il contenuto della nostra scienza e soprattutto l'essenza del fenomeno considerato. L'elemento gerarchico coglie un tratto caratterizzante e decisivo dell'assetto del popolo di Dio ma non può certo ritenersi assorbente ed esclusivo. Non è casuale che, stando agli insegnamenti conciliari, la comunione gerarchica presupponga sempre la comunione dei fedeli. L'accentuazione del fattore giurisdizionale rischia perciò di sminuire l'istanza di protezione dei diritti e della libertà insita nel riconoscimento del dover essere cristiano.